

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **34/1993** (ECLI:IT:COST:1993:34)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **13/01/1993**; Decisione del **16/01/1993**

Deposito del **04/02/1993**; Pubblicazione in G. U. **08/02/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19064**

Atti decisi:

N. 34

## SENTENZA 16 GENNAIO-4 FEBBRAIO 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n. 296 "Costituzione del Ministero della sanità" iscritto al n. 52 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avvocato Mario Bertolissi per i delegati dei consigli regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino-Alto Adige e delle Marche.

### *Ritenuto in fatto*

1. L'ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 da dieci delegati dei consigli regionali delle regioni Trentino Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia Romagna e Veneto, tra l'altro, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del Ministero della Sanità)?".

2. Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale, richiamate le precedenti delibere, ha dato atto che le delibere dei suddetti Consigli regionali sono state ritualmente adottate.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13 gennaio 1993, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. In data 8 gennaio 1993 i consiglieri delegati per i Consigli regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino Alto Adige e delle Marche hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del referendum.

4. Nella camera di consiglio del 13 gennaio è stato udito, in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Mario Bertolissi, che ha insistito per l'ammissibilità del referendum.

### *Considerato in diritto*

Il quesito referendario è rivolto a porre all'elettore la domanda se egli voglia "che sia abrogata la legge 13 marzo 1958 n. 296, recante 'Costituzione del Ministero della sanità'".

Nella sua testuale formulazione, dunque, la proposta referendaria sembra orientata al conseguimento del risultato di far scomparire dal complesso dell'apparato di governo oggi esistente la struttura ministeriale considerata.

È da rilevare, peraltro, che con una serie di provvedimenti successivi alla legge n. 296 del 1958, il legislatore ha ridisegnato un complesso di competenze attribuite sia al ministro che al ministero (vedi, ad esempio, nel primo senso, art. 1, secondo comma, art. 26, terzo comma, art. 27, primo e terzo comma, art. 28, primo comma, art. 29, nono comma, art. 54, art. 58, art. 61, primo comma, art. 62, primo comma, legge n. 132 del 1968; art. 5, art. 8, terzo, quarto e settimo comma, art. 9, art. 51, secondo comma, legge n. 833 del 1978; e, nel secondo senso, art. 1, quinto comma, art. 28, primo comma, lettera g), art. 56, secondo comma, legge n. 132 del 1968; art. 7, secondo e terzo comma, art. 8, terzo comma, lettera b), art. 50, terzo comma, legge n. 833 del 1978), complesso di competenze che implicano, ovviamente, la esistenza del ministero.

Questi testi legislativi, successivi alla legge n. 296 del 1958, non sono stati dai promotori inclusi nella proposta referendaria.

Ne consegue che la richiesta abrogativa - limitata al primo complesso normativo e non estesa anche al secondo - esprime un quesito referendario privo di quella evidenza ed univocità del momento teleologico, cioè del suo "fine intrinseco", di cui invece deve essere dotato, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. 29/1987; sent. 47/1991), affinché il corpo elettorale sia garantito nell'esercizio del suo potere (sent. 29/1987); un quesito quindi carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un voto consapevole (sent. 28/1987; sent. 29/1987).

La richiesta di referendum va quindi dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958 n. 296 (Costituzione del Ministero della sanità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*